

# Sostegno, decreti nel mirino

## I sindacati attaccano su quote di riserva e prove scritte

DI MARCO CAMPIONE

**S**ui decreti del ministro dell'università, **Anna Maria Bernini**, del 30 maggio che hanno avviato l'iter dei percorsi di specializzazione per il sostegno i sindacati della scuola hanno richiesto alcuni chiarimenti al ministero dell'università e della ricerca. Con spunti molto critici. Durissima, in particolare, la Uil Scuola che con il suo segretario **Giuseppe D'Aprile** ha denunciato «interpretazioni restrittive da parte del Mur sulla riserva del 35% dei posti» e di «aspetto non conforme alla legge sui 24 cfu», aggiungendo che «non possiamo avallare questa discriminazione». Sono questi i nodi che hanno suscitato le maggiori reazioni dei diretti interessati: l'accesso alle prove pre-selettive per i neolaureati e le modalità attuative della norma, inserita dal Parlamento nel dl 36/2022, il cosiddetto «Pnrr 2», che prevede una riserva di posti per i docenti con tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque.

**Sul primo punto il dubbio non riguarda** infanzia e primaria, dove il requisito è da sempre la laurea in scienze della formazione. A far discutere è invece se i 24 cfu siano ancora necessari per la secondaria, alla luce del fatto che con il decreto 36/2022 questi

hanno smesso di essere un requisito generale per l'accesso al concorso. L'interpretazione che ha dato il ministero di Largo Ruberti è che il requisito sia necessario. Sul punto però rimangono dubbi e preoccupazione per un possibile contenzioso e anche per questo i sindacati hanno chiesto che il confronto possa esserci anche con l'Istruzione.

**Sulle modalità attuative della norma che disciplina** la riserva, la ministra Bernini è intervenuta con due decreti. Il primo ha autorizzato l'VIII

2024.

**Infine, ed è questo il punto contestato da alcuni**, il dm prevede che i precari destinatari della riserva facciano le prove scritte e orale, esonerandoli esclusivamente dalla prova preselettiva. Il secondo decreto quantifica nel 35 per cento dei posti messi a bando la quota di riserva.

**A introdurre questa corsia preferenziale** è una disposizione approvata lo scorso anno, dopo un complesso dibattito nella 7ma commissione del Senato impegnata nella conversione in legge del dl 36/2022. La maggioranza che sosteneva il governo Draghi era concorde sulla necessità di dare ai precari più opportunità per specializzarsi, ma non sulla modalità. Da un lato chi proponeva un contingente definito da ammettere in sovrannumero, dall'altro, in particolare **Mario Pittoni**, responsabile scuola della Lega, che ha insistito per una quota di riserva, visione che ha prevalso.

**Il problema nasce dalla ineluttabilità** della scelta di dover stabilire un numero preciso di partecipanti a questi



Anna Maria Bernini

percorsi, se non si vogliono modificare alcuni elementi che hanno fin qui caratterizzato i percorsi di specializzazione. In particolare, lo svolgimento prevalentemente in presenza degli stessi (che per la parte di tirocinio è comunque inevitabile) e un rapporto tra docenti e specializzandi equilibrato, vista anche la particolare natura del percorso, che si rivolge a professionisti che dovranno svolgere una funzione molto delicata.

**Ogni eventuale sovrannumero deve quindi** essere gestibile dagli atenei, e per questo contenuto e, soprattutto, definito a priori. Per esempio è quanto lo stesso dm ha previsto per gli idonei della selezione del VII ciclo, che possono accedere in sovrannumero all'VIII, ma sono vincolati a iscriversi nel medesimo ateneo. In questo modo ciascun

ateneo può predeterminare i soggetti in sovrannumero e definire per differenza rispetto alla propria capacità di erogazione la quota dei nuovi posti per quest'anno.

**La quota di riserva per il quale ha optato** il Parlamento si porta dietro invece un problema di natura diversa: se i posti disponibili per la specializzazione sono 100, come si scelgono i 35 della quota riservata? Da qui la scelta di far partecipare questi soggetti alle prove. L'unico strumento alternativo per arrivare a una graduatoria sarebbe stata l'anzianità di servizio e/o il possesso di ulteriori titoli, ma certamente non l'accesso indiscriminato.

**Anche in questa occasione, come spesso capita** con le questioni relative al precariato scolastico, i problemi sono amplificati da errori che vengono da lontano. In questo caso la scarsa attitudine di molte università a bandire un adeguato numero di posti per i corsi di specializzazione. Se questi posti fossero stati in passato e fossero oggi in numero sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, sarebbero molti di più i posti disponibili per chi oggi è destinatario di una riserva, ma anche per tutti gli aspiranti docenti, che saranno in parte esclusi per far posto ai riservisti.

© Riproduzione riservata

## Specializzazione sul sostegno, Università conferma: servono i 24 crediti

DI JACOPO BENNATI

Secondo il ministero dell'università servono anche i 24 crediti universitari acquisiti prima del 31 ottobre per accedere alla specializzazione per il Sostegno nella scuola secondaria. La direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio ha precisato in una nota di chiarimenti, inviata al coordinatore nazionale dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico, **Luigi D'Alonzo**. La nota si è resa necessaria per riscontrare alcuni quesiti posti dal coordinatore relativi alle procedure di attuazione dei decreti ministeriali per l'avvio dell'VIII ciclo del cosiddetto Tfa sostegno. I chiarimenti forniti riguardano questioni molto diverse, dalle modalità di redazione della graduatoria di merito dopo le prove scritte e orale alle modalità di conteggio delle annualità di servizio che danno diritto all'accesso diretto allo scritto e alla quota di riserva di posti.

**La questione più importante è però** quella relativa al requisito del possesso dei 24 crediti formativi universitari acquisiti entro il 31 ottobre 2022 per poter partecipare alla selezione per i percorsi relativi al sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Alcune università infatti lo hanno indicato nei loro bandi come «titolo di studio valido», assieme ovviamente alla

laurea, suscitando obiezioni sulla fondatezza giuridica di questa previsione. Il parere del ministero guidato da **Anna Maria Bernini** era quindi particolarmente atteso, anche se la risposta data non fornisce vere precisazioni ma si limita a definire «corretta la soluzione prospettata» nel quesito. Quest'ultimo era così formulato: «Per titolo di studio valido per l'accesso alle scuole secondarie, secondo la tabella A del DPR 19/2016, si intendono i requisiti fissati dal DPR 19/2016 + Certificazione unica 24 CFU acquisiti entro il 31/10/2022». Il riferimento normativo è quindi il decreto ministeriale 92/2019, che, all'articolo 3, comma 1 lettera b, fa un riferimento all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 59/2017.

Il DM 92/2019 è quello che il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca **Marco Bussetti** (fino al governo Conte I il ministero era unico) emanò per disciplinare le procedure di specializzazione sul sostegno e al momento della sua emanazione il possesso dei 24 crediti era tra i requisiti indicati dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 59/2017 e quindi, coerentemente, furono richiesti per la partecipazione al VII ciclo del Tfa Sostegno. Nel frattempo però è intervenuto il dl 36/2022 e, dal 1 maggio 2022, l'articolo 5 non prevede

più i 24 cfu. A generare confusione interpretativa è che il dm 694/2023, che autorizza le università a avviare il nuovo ciclo di specializzazione, rimanda inevitabilmente alla medesima norma utilizzata per il VII ciclo, senza però tenere conto delle modifiche intercorse e dunque senza prevedere nemmeno una fase transitoria per i neolaureati. Ad aggravare ulteriormente il quadro, infatti, c'è il fatto che questi ultimi in nessun caso avrebbero potuto conseguire i 24 cfu entro il 31 ottobre dello scorso anno.

**Al di là della ricostruzione temporale dell'evoluzione della norma**, il punto che desta preoccupazione è però anche di merito. Infatti, se guardiamo alla natura del corso di specializzazione, che per la scuola secondaria è analoga a quella che per i posti comuni hanno i corsi di abilitazione, questa illogicità appare ancora più evidente e rischia di generare un profilo di illegittimità su cui, vista la natura dei provvedimenti, si eserciterebbe la magistratura amministrativa. La graduatoria, dice il ministero, sarà unica e qualora un «riservatario» dovesse essere collocato – in base al punteggio conseguito – in posizione utile, dovrà essere computato nella quota dei posti destinati ai «riservatari»; ovviamente qualora fosse collocato al di fuori dei posti riservati (cioè

oltre il 35 per cento dei posti riservati) ma al contempo nei posti disponibili per merito, sarà ammesso al corso. **La nota precisa anche che in caso di arrotondamento per il calcolo della quota**, questo dovrà essere fatto per eccesso. Per il computo dei tre anni negli ultimi cinque, come per i tre anni negli ultimi dieci, sarà tenuto valido anche l'anno scolastico 2022/2023. Va infatti rammentato che chi ha tre anni di servizio negli ultimi dieci sarà ammesso direttamente alla prova scritta, in virtù di quanto previsto dal articolo 2, comma 8, del dl 22/2020, ma, a differenza di chi ne ha tre negli ultimi cinque, non avrà diritto alla quota di riserva e dovrà avere il servizio nel medesimo ordine e grado.

**Per quel che riguarda le modalità di erogazione dei corsi**, questi «sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale». Sarà interessante verificare se questa indicazione sarà modificata quando, come dato ormai per certo, interverrà la modifica legislativa che alzerà, probabilmente al 50 per cento, detta percentuale.

© Riproduzione riservata